

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 333

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CAPPELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 1992

Modifiche ed integrazioni alla legge 13 maggio 1985, n. 190,
concernente il riconoscimento giuridico dei quadri intermedi

ONOREVOLI SENATORI. - La legge n. 190 del 13 maggio 1985 ha sancito il riconoscimento giuridico del quadro, specificandone la figura professionale come distinta ed autonoma da quella dell'impiegato professionale, modificando il primo comma dell'articolo 2095 del codice civile, per cui l'attuale disposto legislativo così recita: «I prestatori di lavoro subordinati si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai».

L'iniziativa legislativa voleva essere la risposta alla forte pressione esercitata dai nuovi soggetti sociali, che si sono caratterizzati per una marcata capacità professionale e che si sono distinti all'interno dei prestatori di lavoro subordinato in seguito ai mutamenti radicali verificatisi nel mon-

do del lavoro con l'introduzione di nuove tecnologie.

Tuttavia le aspettative create da questa legge sono state in gran parte disattese; si sono avute, infatti, una serie di applicazioni distorte o riduttive del disposto legislativo, quando non è stato addirittura ignorato non essendo prevista alcuna sanzione per i comportamenti omissivi od elusivi da parte imprenditoriale.

Tanto si è verificato sia per l'incertezza sulla immediata precettività della legge, così come formulata, sia per la mancata partecipazione delle organizzazioni sindacali delle categorie dei quadri, che sono state sistematicamente escluse dai vari livelli di contrattazione per la non chiara

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

individuazione, nella legge, dei soggetti collettivi legittimati alla rappresentanza della categoria.

Del resto sotto il profilo della rappresentatività è opportuno sottolineare l'attuale crisi dei grandi soggetti di rappresentanza collettiva rispetto al moltiplicarsi ed al segmentarsi articolarsi degli interessi sociali.

Questa situazione ha prodotto un notevole malcontento con gravi ripercussioni di ordine sociale, economico e politico che non pongono le imprese, nelle condizioni attuali, in condizioni di adeguamento rispetto alle previste scadenze comunitarie.

Si deve infatti constatare che fino ad oggi, a distanza di sette anni, è stato riconosciuto un numero di quadri di gran lunga inferiore a quello dei dirigenti e ciò si scontra con ogni logica considerazione.

È nostra convinzione che la soluzione di tanti problemi che affliggono l'Italia passa anche attraverso la soluzione effettiva del problema dei quadri (circa 600.000 - 700.000 a livello nazionale).

Tale esigenza è stata recepita anche dalla Corte costituzionale che ha chiesto al Parlamento di modificare, nel più breve tempo possibile, l'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sullo Statuto dei lavoratori, mediante l'introduzione di nuove regole che prevedano strumenti di verifica dell'effettiva rappresentanza delle associazioni e diano spazio alle nuove figure sindacali rappresentate su tutto il territorio nazionale.

Pertanto ai quadri deve essere riconosciuta la facoltà di potersi presentare ai tavoli negoziali con propri rappresentanti, eletti all'interno delle aziende.

Devono inoltre essere previste apposite sanzioni nei confronti delle aziende che tengono comportamenti omissivi od elusivi delle disposizioni sull'inquadramento e la figura del quadro, analogamente al principio previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per la generalità dei lavoratori.

La proposta avanzata vuole dare riconoscimento all'esistenza di organizzazioni professionali il cui fondamento legislativo risale al 1985 e, conseguentemente, a riconoscere le effettive rappresentanze che nell'ambito della contrattazione agiscano negli interessi specifici della categoria.

Il disegno di legge mira a creare uno «status» dei quadri simile a quello dei dirigenti, a sottolineare la voce partecipativa della categoria e ad inserire *ope legis* rappresentanti dei quadri in enti, istituzioni e ordini professionali, per superare la dimostrata inadeguatezza della legge n. 190 del 1985.

Il provvedimento tende dunque a sanare la situazione e a dare finalmente uno *status* giuridico e normativo alla categoria dei quadri, presupposto essenziale per la effettiva costituzione in armonia con quanto si è già realizzato negli ordinamenti di altri Paesi europei.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La categoria dei quadri è costituita dai lavoratori dipendenti, comunque classificati dall'azienda, che svolgono, o abbiano svolto, in modo continuativo:

a) mansioni di responsabilità in rappresentanza del datore di lavoro;

b) mansioni di sovrintendenza ovvero di coordinamento all'attività di altri lavoratori;

c) mansioni tecniche, ovvero amministrative, di rilevanti caratteristiche professionali.

2. Il quadro si identifica, inoltre, nel prestatore di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolge funzioni caratterizzate da rilevante competenza professionale e di autonomia, indirizzate al raggiungimento degli obiettivi programmati dall'impresa.

Art. 2.

1. I requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono concordati tra le direzioni aziendali e le rappresentanze delle organizzazioni aziendali dei quadri elette all'interno delle aziende stesse.

Art. 3.

1. Qualora l'azienda, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, risulti inadempiente o abbia disatteso quanto previsto dall'articolo 2, le organizzazioni aziendali dei quadri, maggiormente rappresentative all'interno dell'azienda, possono ricorrere all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudi-

ziaria per la costituzione di un collegio arbitrale, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, al fine di accertare i requisiti per l'appartenenza alla categoria dei quadri.

2. L'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, entro venti giorni dalla richiesta rivoltagli dalle organizzazioni aziendali dei quadri, provvede alla convocazione delle parti, invitando contestualmente l'azienda a nominare un proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma 1.

3. Il collegio si pronuncia entro trenta giorni dalla data di convocazione ed invita le parti a sottoscrivere la decisione.

Art. 4.

1. Ai quadri riconosciuti in assenza di un contratto separato di categoria, a livello nazionale od aziendale, stipulato tra le organizzazioni aziendali dei quadri e i rappresentanti delle aziende, si applicano le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal contratto di lavoro dei dirigenti di settore.

2. In prima applicazione del presente articolo, nelle imprese che entro il 31 dicembre 1992 non hanno provveduto a definire le categorie dei quadri, viene comunque riconosciuta la qualifica di quadro ai dipendenti appartenenti agli ultimi due livelli delle categorie degli impiegati, previsti dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 5.

1. I lavoratori della categoria dei quadri possono costituire un fondo pensioni a gestione speciale nonchè, a proprie spese e con il contributo dell'impresa, un fondo per l'assistenza sanitaria, in analogia a quanto previsto per i dirigenti.

2. Il contributo dell'impresa è stabilito in sede di contratto collettivo nazionale di lavoro.

3. Le somme versate secondo il fine di cui al comma 1 sono esenti da ogni forma di tassazione fiscale e previdenziale.

Art. 6.

1. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali, nonché alle spese per il patrocinio legale in caso di chiamata in giudizio.

Art. 7.

1. I rappresentanti delle organizzazioni aziendali dei quadri partecipano di diritto agli organismi, comitati, commissioni amministratrici di enti nazionali, internazionali e comunitari, qualora sia prevista la rappresentanza di altri componenti di associazioni sindacali di categoria.

Art. 8.

1. I quadri possono liberamente iscriversi agli albi professionali, se provvisti dei relativi requisiti per l'iscrizione, ed esercitare la libera professione.

Art. 9.

1. L'imprenditore assicura ai quadri la partecipazione alla formazione delle decisioni che investono l'attività professionale degli stessi e, ai fini dell'esercizio delle loro funzioni, assicura tutte le informazioni necessarie, sia direttamente connesse all'espletamento delle attività svolte, sia inerenti alla politica aziendale.

2. L'imprenditore inoltre provvede, previa consultazione con le rappresentanze sindacali della categoria, ad una costante formazione dei quadri aziendali con pro-

grammi di attività formativa specifica, sia sotto il profilo dell'aggiornamento professionale, che della formazione di tipo manageriale in senso generale.

Art. 10.

1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è costituito un osservatorio cui è demandato il compito di verificare l'applicazione della presente legge sia a livello di contratto collettivo nazionale di lavoro che aziendale. Di detto osservatorio fanno parte, su designazione del rispettivo Ministero ed in ragione di uno per ciascun Ministero, i competenti direttori generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero delle partecipazioni statali. Fanno altresì parte dell'osservatorio due rappresentanti designati dalle categorie dei quadri, nominati con decreto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

2. L'osservatorio, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale delle strutture centrali e periferiche della pubblica Amministrazione nei confronti delle quali i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e delle partecipazioni statali emaneranno le necessarie direttive. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base delle rilevazioni dell'osservatorio, riferisce periodicamente al Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione della legge.

Art. 11.

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede ad istituire e a far applicare, nelle modulistiche predisposte per la denuncia delle retribuzioni soggette a contributi, specifici codici corrispondenti alla qualifica assicurativa dei lavoratori dipendenti ora appartenenti alla categoria dei quadri, così come già realizzato per gli

appartenenti alle categorie dei dirigenti, impiegati ed operai.

2. L'INPS provvede, inoltre, a fornire all'osservatorio di cui al comma 1 dell'articolo 10 tutti gli elementi da quest'ultimo ritenuti utili per espletare il proprio compito.

Art. 12.

1. Nei confronti dei quadri è applicabile l'articolo 2125 del codice civile per un periodo massimo di tre anni.

Art. 13.

1. Alle aziende che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, non adempiono alle disposizioni della stessa, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, sono sospese e non sono concesse le agevolazioni, le incentivazioni ed i benefici fiscali e sugli oneri previdenziali previsti da tutte le leggi vigenti in materia, nonchè la partecipazione ad appalti pubblici.

Art. 14.

1. Tutti gli atti ed i documenti necessari per l'attuazione della presente legge e per l'esercizio dei diritti connessi, nonchè tutti gli atti ed i documenti relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro, o di qualsiasi specie, e tasse.